

DELIBERA N. 37/12/CIR

APPROVAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI A NETWORK CAP DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2012 RELATIVA AI SERVIZI BITSTREAM (MERCATO 5)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 20 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - Supplemento Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS, recante “Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell’applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso per l’anno 2011”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 90/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 11 agosto 2011, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della delibera n. 90/11/CIR;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 27 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, del 27 ottobre 2011, con cui la stessa ha comunicato di aver predisposto i prezzi 2012 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* applicando ai prezzi 2011, di cui all’Offerta di Riferimento 2011 dell’11 agosto 2011, le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi *bitstream*, definite all’art. 2 della delibera n. 578/10/CONS. Telecom Italia, con la suddetta nota, ha altresì comunicato, per i servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 679/11/CONS, recante “Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell’applicazione delle variazioni in aumento dei

prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 23 dicembre 2011;

CONSIDERATO che in esito alle verifiche di cui alla delibera n. 679/11/CONS, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della stessa, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *bitstream* a *network cap* previste dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2012;

VISTA la delibera n. 158/11/CIR, recante "Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 19 gennaio 2012;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 17 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 158/11/CIR;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 17 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della delibera n. 158/11/CIR;

VISTA la delibera n. 2/12/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 2 febbraio 2012;

CONSIDERATO che l'Autorità, nell'ambito della suddetta delibera, ha ritenuto opportuno, nell'ottica della massima efficienza amministrativa ed al fine di fornire rapidamente agli Operatori indicazioni sulla gran parte dei servizi all'ingrosso del mercato in esame (e cioè dei servizi a *network cap*), approvare attraverso due distinti procedimenti l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* per l'anno 2012, uno per i servizi soggetti a *network cap*, di cui al presente procedimento, ed uno per i servizi soggetti ad orientamento al costo nonché per gli aspetti procedurali e tecnici, avviato successivamente con delibera n. 20/12/CIR;

CONSIDERATO che la ripubblicazione della Offerta *bitstream* 2011 disposta con delibera n. 158/11/CIR (art. 5, comma 1) riguarda esclusivamente i servizi soggetti ad orientamento al costo, fatta eccezione per il servizio *multicast* e la banda di *backhaul* con CoS=5 e che solo quest'ultima è stata approvata con modifiche rispetto alle corrispondenti condizioni economiche dell'Offerta 2011 dell'11 agosto 2011;

CONSIDERATO che la banda di *backhaul* con CoS=5 è un servizio di nuova introduzione e, pertanto, a volume nullo nel periodo di riferimento (1° luglio 2010 – 30 giugno 2011);

RITENUTO pertanto di considerare come prezzi iniziali, ai fini dell'applicazione del *network cap* per il 2012, le condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* soggetti *network cap* dell'Offerta dell'11 agosto 2011 pubblicata da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 90/11/CIR, fatta eccezione per la banda di *backhaul* con CoS=5 le cui condizioni economiche 2011 sono state approvate con delibera n. 158/11/CIR (art. 1, comma 3);

CONSIDERATO che la ripubblicazione dell'Offerta *bitstream* 2012 del 17 febbraio 2012 disposta con delibera n. 158/11/CIR (art. 5, comma 3) riguarda esclusivamente le condizioni economiche 2012 dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo. Pertanto le condizioni economiche 2012 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/12/CIR, sono rimaste invariate rispetto a quanto già pubblicato il 27 ottobre 2011;

RITENUTO pertanto di considerare, ai fini dell'approvazione dei prezzi 2012 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento *bitstream* 2012 del 17 febbraio 2012;

VISTI i contributi prodotti, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/12/CIR, dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. - TeleTu S.p.A., e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 15 marzo 2012, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITE, in data 16 marzo 2012, le società Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi *bitstream* riportato nelle premesse della delibera n. 105/10/CIR, nelle sezioni I e II.

2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (*kit* di consegna ATM e GBE/IP). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM (ADM o WDM), al *parent switch*, e relative prestazioni accessorie.
3. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, definisce i seguenti panieri:
 - Paniere *A*: relativo alle componenti di *accesso asimmetrico*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS.
 - Paniere *B*: relativo alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico "*high level*" ATM, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS.
 - Paniere *C*: relativo alla banda ATM ed *Ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS.
 - Paniere *D*: relativo all'accesso al DSLAM ATM ed *ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS.
4. In *allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR è riportato l'elenco dettagliato dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* redatto sulla base dell'*allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR (a sua volta definito sulla base delle delibere n. 731/09/CONS e n. 260/10/CONS) aggiornato con l'inclusione (ai sensi della stessa delibera n. 105/10/CIR) della banda di *backhaul* con CoS=5 e di una più dettagliata specifica inerente il contributo per *Cambio Operatore* nel caso di accesso *bitstream* asimmetrico.
5. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo¹.

¹ Tali servizi, soggetti ad orientamento al costo, sono di seguito elencati:

1. pre-qualificazione (ridotta e completa);
2. intervento a vuoto;
3. ripristino borchia;
4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*;
5. installazione dello *splitter*;

Il modello BU-LRIC

6. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, i vincoli di *cap* da applicarsi ai panieri sopra riportati, per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello *bottom up* di cui all'art. 73 della stessa delibera.
7. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. In particolare, l'articolo 2, comma 1, della suddetta delibera, ha stabilito che “*Ai fini dell'applicazione del meccanismo di Network Cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di Telecom Italia, elencati nell'articolo 62 della medesima delibera, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012...* ”.

Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2011	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2012	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%

*Dal 1° maggio 2010

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo prevedono quanto segue:

-
6. studio di fattibilità (modello *sub telaio* dedicato all'Operatore);
 7. progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati;
 8. ampliamento delle schede su un *sub telaio*;
 9. studio di fattibilità (modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM);
 10. servizi di trasporto della banda *ethernet* (di II° livello) tra nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea.

Ai servizi sopra elencati si aggiungono quelli introdotti per la prima volta nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 le cui condizioni economiche, come chiarito con delibera n. 158/11/CIR (cfr. punti 9, 12 e 14), sono soggette ad orientamento al costo: *migrazioni massive da ATM ad ethernet, contributi una tantum di attivazione/disattivazione delle porte dei kit ATM, accessi simmetrici bitstream su DSLAM ethernet*. Infine sono soggetti ad orientamento al costo anche altri servizi che sono stati introdotti, ai sensi della stessa delibera n. 158/11/CIR (art. 2, commi 1 e 2), per la prima volta nell'ambito della ripubblicazione dell'OR *bitstream* 2012 del 17 febbraio 2012 e di seguito elencati: “*kit di consegna ethernet condiviso – N porte*” con un costo per singola porta ed il nuovo processo di *provisioning* di *N VLAN* afferenti ad una data macroarea *ethernet* ed il relativo costo di attivazione.

2. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari alla variazione percentuale annuale del paniere stesso per gli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica – tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 5 (della delibera n. 578/10/CONS) – un vincolo di sub-cap pari a 1,39 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.

4. Per il canone del servizio di trasporto della banda Ethernet incluso nel paniere C della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari a -8,60 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.

8. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali per l’anno 2012, determinate dal modello *BU-LRIC* di cui all’art. 2 della delibera n. 578/10/CONS, sono, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi *bitstream*, soggetti a *network cap*, approvati dall’Autorità per il 2011.
9. L’art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l’applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all’esito delle verifiche, da parte dell’Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all’ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.

Le verifiche dei prezzi dei servizi a network cap per il 2012

10. L’esito delle suddette verifiche, utili ai fini dell’approvazione dei servizi a *network cap* per l’anno 2012, è stato ritenuto positivo con delibera n. 679/11/CONS. Sono pertanto applicabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della stessa delibera, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *bitstream* a *network cap* previste, per l’anno 2012, dalla delibera n. 578/10/CONS.
11. Alla luce del quadro normativo su richiamato l’Autorità, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ha svolto, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 2/12/CIR, le valutazioni delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* per l’anno 2012. A tal fine l’Autorità si è basata sui prezzi 2011², approvati con delibera n. 90/11/CIR (e con delibera n. 158/11/CIR per quanto riguarda il

² Al riguardo si rileva che le condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* di cui alla Offerta 2011 ripubblicata il 17 febbraio 2012 ai sensi della delibera n. 158/11/CIR confermano i prezzi iniziali 2011 considerati dall’Autorità nella fase pre-istruttoria di cui alla delibera n. 2/12/CIR ai fini dell’applicazione del *network cap* per il 2012.

servizio *multicast* e la banda di *backhaul* con CoS=5)³, sui prezzi 2012 proposti da Telecom Italia per tale anno e sui volumi comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.

12. Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2012, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.
13. Si riportano nella seguente sezione gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 2/12/CIR, le osservazioni degli Operatori e le valutazioni conclusive dell'Autorità.

II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2012 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM A NETWORK CAP

Le osservazioni di Telecom Italia

14. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota del 27 ottobre 2011, le quantità vendute dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* relative al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere *D* non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento⁴.
15. Telecom Italia ha rappresentato, in particolare, di aver applicato per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ai valori economici dei panieri *A*, *B* e *D*, una riduzione dello 0,87% rispetto ai corrispondenti valori economici 2011 (di cui all'Offerta di Riferimento dell'11 agosto 2011). Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata è stato applicato il vincolo di *sub-cap* pari a 1,39%. Il valore economico del Paniere *C* è stato invece ridotto del 6,04% con l'applicazione del vincolo di *sub-cap* del -8,6% al canone del servizio di trasporto della banda *ethernet* di *backhaul*. Si evidenzia, a tale ultimo riguardo, che Telecom Italia ha applicato per la banda di *backhaul* con CoS=5 una riduzione dell'8,6% rispetto alle condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2011 con delibera n. 158/11/CIR (326,96 €/anno/Mbps a fronte dei 341,83 €/anno/Mbps proposti nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 dell'11 agosto 2011).

³ Si rammenta che l'Autorità, con delibera n. 90/11/CIR, ha rimandato lo svolgimento delle valutazioni delle condizioni economiche 2011 del servizio *multicast* e della *banda di backhaul con CoS=5* nell'ambito del procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* a costo per l'anno 2011 conclusosi successivamente con l'adozione della delibera n. 158/11/CIR.

⁴ Sempre con riferimento al paniere *D* non sono riportate, nell'Offerta *bitstream* 2012 (sia nella versione del 27 ottobre 2011 che in quella del 17 febbraio 2012), le condizioni economiche relative al *Listino per interconnessione al DSLAM Ethernet* di tipo Siemens (altresì presenti nell'Offerta *bitstream* 2011). Restano invece quelle relative all'interconnessione al DSLAM *ethernet* di tipo Alcatel e Huawei.

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 2/12/CIR

16. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi venduti nel periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2012, dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* di cui all'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS ed elencati nell'*Allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR⁵. Nello specifico si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2012, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: -0,87%;
- Paniere B: -0,87%;
- Paniere C: -6,04%;
- Paniere D: -0,87%.

17. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2012, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolata come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2011) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti per il 2012. A tal riguardo si richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 62, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.

18. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2012⁶ ha consentito all'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C, e D, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 19 e 20, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 2) per l'anno 2012. Nello

⁵ E' stato altresì valutato, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, il prezzo del contributo *una tantum* relativo al *cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC* che, benché non inserito nell'elenco di cui all'allegato 1 alla delibera n. 90/11/CIR, è definito, come chiarito al punto 30 della stessa delibera, sulla base del vincolo di *cap* relativo al paniere C dei servizi *bitstream*.

⁶ Del 27 ottobre 2011, come confermati nella ripubblicazione del 17 febbraio 2012.

specifico Telecom Italia ha applicato le medesime variazioni percentuali riportate al precedente punto 16.

19. Si rilevava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, con riferimento al contributo *una tantum* relativo al *cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC*, che Telecom Italia ha proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2012 un prezzo di 13,39 € ottenuto dalla stessa applicando al prezzo iniziale 2011 (13,51 €), approvato con delibera n. 90/11/CIR (art. 1, comma 3), una riduzione dello 0,87%, pari al *cap* previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per il paniere A. Si evidenziava, tuttavia, che l'Autorità con delibera n. 90/11/CIR (punto 30) ha ribadito che il suddetto contributo è valutato sulla base del vincolo di *cap* relativo al paniere C dei servizi *bitstream*. L'Autorità pertanto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, aveva espresso l'orientamento che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2012 del suddetto contributo *una tantum* applicando un prezzo di 12,69 € in linea con il *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C, trattandosi di un servizio a volume nullo. Si indicava altresì che le suddette condizioni economiche dovessero decorrere ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.

20. Si rilevava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia ha rimosso dall'Offerta *bitstream* 2012 il contributo *una tantum* relativo al *trasloco* di un accesso ADSL *naked*. Si richiamava che tale contributo è contenuto nell'*allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR contenente l'elenco dei servizi *bitstream a network cap* (panieri A e B). Si richiamava altresì che tale contributo era presente nelle offerte *bitstream* relative agli anni 2007-2009 ed il relativo prezzo (48,00 €) era stato ottenuto in applicazione della metodologia di *costing del retail minus*, partendo dal prezzo *retail* del contributo di trasloco del servizio telefonico di Telecom Italia. Si evidenziava, inoltre, che nell'OR 2010 Telecom Italia ha proposto un prezzo di 47,58 € (approvato con delibera n. 29/11/CIR) applicando al valore 2009 la riduzione dello 0,87% prevista dal *cap* dei panieri di appartenenza. Telecom Italia ha successivamente rimosso tale contributo dall'OR *bitstream* per il 2011 ritenendo che tale servizio fosse superfluo in quanto poteva essere realizzato attraverso una cessazione più un'attivazione, servizi già disponibili nell'Offerta di Riferimento. Con delibera n. 90/11/CIR, relativa all'approvazione dei servizi *bitstream a network cap* per il 2011, l'Autorità aveva viceversa ritenuto che tale contributo dovesse essere re-inserito in OR 2011 (essendo lo stesso incluso nell'elenco dei servizi *bitstream a network cap*) approvando un prezzo di 47,17 € ottenuto in applicazione, al valore 2010 (di cui alla delibera n. 29/11/CIR), della riduzione di *cap* (0,87%) prevista per il 2011. L'Autorità aveva altresì considerato, nell'ambito della delibera n. 90/11/CIR, atteso che suddetto prezzo scaturiva da un valore iniziale (pubblicato

in OR 2009) determinato con metodologia *retail minus*, l'ipotesi di ri-calcolare il prezzo iniziale sulla base dei costi, tenendo conto delle attività sottostanti, nell'ambito dell'apposito procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* orientati al costo per il 2011. L'Autorità aveva a tal fine evidenziato, nell'ambito della suddetta consultazione pubblica di approvazione dei servizi *bitstream* orientati al costo per il 2011, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di informazione da parte degli stessi operatori. Con delibera n. 158/11/CIR (adottata agli esiti della predetta consultazione) l'Autorità, non avendo gli Operatori sollevato particolari rilievi sul prezzo approvato con delibera n. 90/11/CIR⁷, né avendo gli stessi richiesto una rivalutazione al costo, non ha disposto alcuna ulteriore modifica al prezzo suddetto. L'Autorità pertanto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 2/12/CIR, aveva espresso l'orientamento che Telecom Italia dovesse reintrodurre nell'Offerta *bitstream* 2012 il contributo *una tantum* relativo al trasloco, segnatamente nelle tabelle 4 (*Pricing per accesso asimmetrico "flat" su linea dedicata Naked*) e 11 (*Pricing per accesso asimmetrico "a consumo" su linea dedicata Naked*). L'Autorità aveva altresì espresso l'orientamento, atteso che il relativo prezzo, approvato per il 2011 con delibera n. 90/11/CIR, è pari a 47,17 € che Telecom Italia dovesse applicare per l'anno 2012 (con decorrenza dal 1° gennaio) un prezzo di 46,76 € in linea al *cap* (-0,87%) previsto per il 2012 per i panieri A e B.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D.1 Alcuni operatori, con riferimento al paniere A, richiedono che Telecom Italia applichi al contributo *una tantum* di attivazione *ex-novo* di un accesso *naked* la stessa riduzione percentuale proposta per il contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso condiviso (-30% rispetto al 2011).

D.2 Alcuni operatori ritengono che la proposizione da parte di Telecom Italia di un contributo di cessazione differente per l'accesso *bitstream* asimmetrico condiviso e per quello *naked* (rispettivamente pari a €22,20 e €36,00, con una variazione percentuale rispetto ai prezzi 2011 pari rispettivamente al -17,78% e -10,00%) sia ingiustificata alla luce del fatto che, a proprio parere, le attività sottostanti siano le medesime. Al riguardo, si richiede un intervento dell'Autorità volto a ridurre il contributo di cessazione di un accesso *naked* al medesimo valore previsto per il contributo di cessazione di un accesso condiviso.

D.3 Alcuni operatori segnalano che i contributi *una tantum* di variazione configurazione (*variazione profilo fisico della linea, cambio profilo tariffario, attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico, modifica dei*

⁷ Gli Operatori alternativi hanno inoltre condiviso il fatto che tale contributo fosse stato re-inserito nell'Offerta *bitstream*.

parametri MCR/PCR del VC, spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC da un kit di consegna all'altro o tra due VP, spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di una o più C-VLAN da una VLAN ad un'altra), posti da Telecom Italia nell'OR 2012 pari a 10,00 € presentano un aumento dell'1,83% rispetto al corrispondente prezzo (9,82 €) approvato nel 2011, nonostante i *cap* dei panieri di appartenenza (A e C) siano negativi. Si richiede, pertanto, una riduzione delle condizioni economiche dei suddetti contributi *una tantum* in linea ai *cap* dei panieri di appartenenza.

D.4 Con riferimento ai servizi di seguito riportati, gli operatori lamentano che Telecom Italia ha apportato per il 2012 delle riduzioni, rispetto alle corrispondenti condizioni economiche 2011, inferiori rispetto al *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C di appartenenza:

- disattivazione dei VP ATM: €43,10 (-4,22% rispetto al 2011);
- disattivazione dei VC ATM su accesso simmetrico: € 47,40 (-5,20% rispetto al 2011);
- variazione della banda (PCR e MCR) dei VP ATM: € 43,10 (-4,22% rispetto al 2011).

Si richiede, pertanto, una riduzione delle condizioni economiche dei suddetti contributi *una tantum* in linea al vincolo di *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C.

D.5 Alcuni operatori evidenziano che il differenziale di prezzo tra il contributo *una tantum* di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL naked con e senza portabilità del numero risulta essere pari a €15,42, mentre lo stesso differenziale di prezzo nel caso del contributo di attivazione ADSL naked a seguito del cambio dell'operatore di accesso risulta essere pari a 4,69 €. Si osserva, inoltre, che nell'ambito dei servizi ULL il differenziale di prezzo tra il contributo di attivazione di una coppia in rame con e senza portabilità del numero risulta essere invece pari a €1,44. A tal riguardo, gli operatori richiedono una riduzione del contributo di attivazione *ex-novo* di un accesso ADSL naked con portabilità del numero in coerenza con i valori considerati per la stessa prestazione di *number portability* nell'ambito della definizione dei prezzi relativi ad analoghi servizi sia dello stesso mercato 5 (*bitstream*) che del mercato 4 (ULL).

D.6 Alcuni operatori, nell'evidenziare che Telecom Italia ha proposto per il 2012 per i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle porte dei kit ATM le stesse condizioni economiche approvate nel 2011 con delibera n. 158/11/CIR, ne richiedono una riformulazione in linea al vincolo di *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C (che include le condizioni economiche relative ai canoni delle suddette porte).

- D.7 Alcuni operatori, nell'evidenziare che Telecom Italia ha proposto per il 2012 per gli accessi *bitstream* simmetrici su DSLAM *ethernet* le stesse condizioni economiche approvate nel 2011 con delibera n. 158/11/CIR, ne richiedono una riformulazione in linea al vincolo di *cap* (-0,87%) previsto per il paniere *B* (che include le condizioni economiche relative agli analoghi accessi simmetrici forniti in ATM). Ciò consentirebbe, a detta degli operatori, di allineare, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, le condizioni economiche degli accessi *bitstream* simmetrici *ethernet* a quelle degli accessi *bitstream* simmetrici ATM.
- D.8 Alcuni operatori, con riferimento alle VLAN, lamentano l'eccessività, in relazione agli analoghi costi sostenuti in ATM, dei costi di attivazione (51,21 €), di variazione di banda (43,10 €), di cessazione (43,10 €) e di modifica del punto di consegna (61,26 €). Si richiede, al riguardo, una riduzione di tali contributi *una tantum* in modo che i costi complessivamente sostenuti in una macroarea *ethernet*, per attività relative alle VLAN, siano non superiori a quelli sostenuti in un'area di raccolta ATM (si richiede, ad esempio, che il costo di attivazione di tutte le VLAN in una macroarea *ethernet* sia pari al costo di attivazione di un VP ATM).
- D.9 Alcuni operatori evidenziano che gli attuali processi di *provisioning* di Telecom Italia non consentono di inviare una richiesta unica, su un dato accesso, di attivazione del WLR e del *bitstream*. Si richiede, quindi, anche al fine di determinare condizioni maggiormente concorrenziali nelle aree non aperte all'ULL, l'introduzione della possibilità di effettuare un ordine unico "*WLR + bitstream*" il cui contributo di attivazione sia inferiore alla somma dei singoli contributi di attivazione del WLR e del *bitstream*. Analogamente, si richiede che il canone del servizio congiunto "*WLR + bitstream*" sia inferiore alla somma dei canoni dei due servizi acquistati singolarmente.

Le conclusioni dell'Autorità

- D.10 L'Autorità, non avendo gli operatori sollevato particolari rilievi, conferma gli orientamenti espressi ai punti 19 e 20 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (sopra riportati) circa i contributi *una tantum* relativi al *cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC ed al trasloco*.
- D.11 Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui ai precedenti punti D.1, D.2, D.3 e D.4, l'Autorità ribadisce quanto già evidenziato con delibere n. 29/11/CIR e n. 90/11/CIR, ovvero che il vincolo di *cap* viene applicato, fatti salvi i casi di *subcap*, non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce, pertanto, in linea con quanto rappresentato al punto 18 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (sopra riportato), il rispetto da parte di Telecom Italia dei

vincoli di *cap* previsti per il paniere A, contenente i contributi *una tantum* di attivazione degli accessi *bitstream asimmetrici flat* (condivisi e *naked*), i contributi di *cessazione* degli accessi *bitstream asimmetrici flat* (condivisi e *naked*), i contributi di *variazione di configurazione degli accessi bitstream asimmetrici flat* (condivisi e *naked*) e di *cambio profilo tariffario* (da *flat* a consumo di tipo “lite” e viceversa) e, per il paniere C, contenente i contributi di *attivazione/cessazione di uno o più VC su un accesso asimmetrico, modifica dei parametri MCR/PCR del VC, spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC da un kit di consegna all’altro o tra due VP, spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di una o più C-VLAN da una VLAN ad un’altra, disattivazione di un VP, disattivazione dei VC ATM su accesso simmetrico, variazione della banda (PCR e MCR) dei VP ATM*. A tale riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che sebbene l’aumento dell’1,83% (da 9,82 € a 10,00 €) previsto da Telecom Italia per i contributi *una tantum* di *variazione di configurazione* risulti essere superiore ai vincoli di *cap* dei panieri A e C (rispettivamente -0,87% e -6,04%), lo stesso consente il rispetto di tali vincoli alla luce delle quantità di riferimento vendute e del fatto che altri servizi inclusi negli stessi panieri presentano riduzioni di prezzo superiori al vincolo di *cap*.

D.12 Con riferimento alla richiesta degli operatori circa le condizioni economiche della *number portability* (NP) si ribadisce quanto già relativamente evidenziato con delibera n. 90/11/CIR (cfr. punto D.15) e richiamato al punto precedente, ovvero che il meccanismo di *network cap* fissa la variazione percentuale annuale dei prezzi di un insieme di servizi e non del singolo servizio. Ne segue, quindi, che un servizio (come la NP) che va a comporre un servizio più articolato (come l’attivazione con NP), quest’ultimo contenuto all’interno di un paniere di vari servizi, può apparentemente subire dinamiche di prezzo differenti all’interno dello stesso paniere o in panieri diversi (dello stesso o differente mercato) a causa dello stesso meccanismo di *network cap*. Si evidenzia, ad esempio, che il differenziale di prezzo tra i contributi *una tantum* di *attivazione ex-novo di un accesso ADSL naked* con e senza NP (pari a € 15,42), proposto da Telecom Italia per l’anno 2012, è il risultato dell’applicazione, sui prezzi approvati per l’anno 2011, di una variazione pari a -0,87% (coincidente con il *cap* del paniere A) per il relativo contributo con NP e di una variazione pari a -15,00% (e quindi di una riduzione superiore al vincolo di *cap* del paniere A) per il relativo contributo senza NP. Nel caso invece di attivazione *ADSL naked a seguito del cambio dell’operatore di accesso* il differenziale di prezzo tra il contributo *una tantum* con e senza NP è pari a 4,69 € avendo, in tal caso, Telecom Italia lasciato invariati i prezzi, per entrambi i contributi, rispetto a quanto relativamente approvato nel 2011. Analoghe considerazioni sono valide per i servizi ULL dove il differenziale di prezzo tra i contributi *una tantum* di attivazione di una coppia in rame con e senza NP è pari a 1,44 € essendo in tal caso tali contributi soggetti ad altre dinamiche di prezzo rispetto a quanto precedentemente evidenziato per i servizi *bitstream*. Ciò

premessi si ritiene, essendo stati verificati i vincoli di *cap* per i panieri dei servizi *bitstream*, che la richiesta degli Operatori (di cui al precedente punto D.5) circa la riduzione del contributo *una tantum* di attivazione *ex-novo* di un accesso *ADSL naked* con NP non possa essere accolta.

D.13 Con riferimento alle richieste degli operatori di cui ai precedenti punti D.6 e D.7, si evidenzia che la valutazione delle condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione delle porte dei *kit* ATM e degli accessi *bitstream* simmetrici su DSLAM *ethernet*, è svolta nell'ambito dell'apposito procedimento (avviato con la delibera n. 20/12/CIR), essendo tali servizi soggetti ad orientamento al costo, come già chiarito alla nota 1 a piè di pagina del punto 5 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (su riportato).

D.14 Con riferimento alla richiesta degli operatori di cui al precedente punto D.8 si evidenzia, fatte salve le promozioni disposte con la delibera n. 158/11/CIR, all'art. 4, comma 6, terzo *bullet*⁸, relativamente all'attivazione di una VLAN, che risulta verificato il rispetto del vincolo di *cap* previsto per l'anno 2012 per il paniere C dei servizi *bitstream* contenente i contributi *una tantum* (di attivazione, di variazione di banda, di cessazione e di modifica del punto di consegna) delle singole VLAN. Si richiama, tuttavia, che la tematica del *provisioning* e del costo di N VLAN afferenti ad una data macroarea *ethernet*, servizio introdotto da Telecom Italia nell'Offerta *bitstream* 2012 ai sensi della delibera n. 158/11/CIR, è oggetto di valutazione del procedimento avviato con delibera n. 20/12/CIR relativo all'approvazione dei prezzi dei servizi *bitstream* a costo nonché degli aspetti procedurali e tecnici dell'Offerta di Riferimento in oggetto. Si rimanda pertanto l'analisi più generale delle tematiche sottoposte dagli operatori, in merito all'adeguatezza dei contributi inerenti le VLAN afferenti ad una macroarea *ethernet*, a tale ambito.

D.15 In merito a quanto richiesto dagli operatori relativamente all'ordine unico "WLR + *bitstream*", di cui al precedente punto D.9, l'Autorità rileva che l'OTA ha approvato (linea di intervento A2 del 29 febbraio 2012) una soluzione tecnica condivisa nel caso di Linea Attiva⁹. Nel caso di Linea Non Attiva è stata prevista l'implementazione di una specifica soluzione che, benché non consenta di risolvere il problema dell'ordine unico, è orientata a migliorare alcune inefficienze di processo. Si rileva, inoltre, che è stato previsto un relativo periodo di monitoraggio di 6 mesi. Ciò premesso, l'Autorità ritiene opportuno attendere il *follow up* degli accordi tecnici raggiunti nonché gli esiti del suddetto

⁸ Telecom Italia applica, nel periodo di migrazione di cui all'art. 4, comma 4, della delibera n. 158/11/CIR, uno sconto del 70%, rispetto a quanto previsto in OR 2011, sul costo di attivazione di una VLAN.

⁹ La soluzione condivisa prevede che i due ordini di attivazione WLR e *bitstream* possono essere "correlati" tramite un apposito valore nel tracciato *record*.

monitoraggio. Le procedure concordate potranno essere recepite a livello regolamentare non appena verificato che le stesse risultano adeguate alle esigenze del mercato. In merito alle richieste economiche avanzate dagli Operatori, l'Autorità richiama che i costi dei contributi di attivazione e dei canoni dei servizi WLR e *bitstream* sono definiti in esito alle valutazioni svolte nell'ambito degli appositi procedimenti di approvazione delle relative Offerte di Riferimento. La definizione di uno specifico contributo di attivazione relativo all'ordine unico potrà essere valutata laddove venga definito e recepito a livello regolamentare un nuovo processo di attivazione di una linea *bitstream* + WLR che modifichi le rispettive attività sottostanti ai singoli contributi.

D.16 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene di confermare le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dello schema di provvedimento posto a consultazione¹⁰.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2012)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi soggetti a *network cap*, di cui all'*allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR, dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2012 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 17 febbraio 2012, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, del contributo unico *di cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC* applicando un prezzo di 12,69 euro.
3. Telecom Italia riformula le tabelle 4 (*Pricing per accesso asimmetrico "flat" su linea dedicata Naked*) e 11 (*Pricing per accesso asimmetrico "a consumo" su linea dedicata Naked*) ripristinando il contributo *una tantum* relativo al trasloco ed applicando allo stesso un prezzo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, pari a 46,76 €

¹⁰ Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa numerazione dell'allegato B alla delibera n. 2/12/CIR.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2012 per i servizi *bitstream* relativi al mercato 5 entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche 2012 dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, di cui all'*allegato 1* alla delibera n. 90/11/CIR, come approvate dalla presente delibera, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola